



ASSEGNO POST-NATALE

Destinatari.

L'assegno post-natale, ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998 n.44, è concesso, per tre annualità, in favore :

1. dei minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni;
2. dei minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi, della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149.

L'assegno è concesso, fino a nuova determinazione della Giunta regionale, ai richiedenti che hanno un indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore a euro 16.000,00 (sedecimila/00)

Modalità di presentazione della domanda.

La domanda per gli interventi di assistenza economica a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini, previsti dall'art.13, commi 1,2,3 e 4 della legge regionale 04 maggio 1998, è redatta dall'esercente la potestà parentale su apposito modulo, disponibile presso i Comuni, i presidi socio-sanitari, il nido di pediatria dell'Ospedale Beauregard e gli enti di patronato.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del minore entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data in cui si verifica l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare di cui all'art.13, comma 4 della legge regionale 27 maggio 1998, n.44 con allegata, pena l'inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva unica, in originale o copia conforme, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni erogati direttamente a favore dell'utente o del beneficiario della prestazione (IRSEE).

Nel caso in cui la domanda venga presentata successivamente al termine sopra riportato, il beneficio è accordato per il numero di mesi decorrenti dal mese di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del primo anno di età.

Documentazione relativa al secondo e al terzo anno.

Per la concessione successiva al primo anno dell'assegno post-natale, l'istante deve presentare domanda entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'età del minore.

Nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale termine, l'assegno sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva dell'indicatore economico equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni erogati direttamente a favore dell'utente o del beneficiario della prestazione (IRSEE).

Per i minori immigrati in Valle d'Aosta.

Nel caso di minori immigrati nel comune di Aymavilles da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza del minore, o dalla data in cui si verifica l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare disposti dal Tribunale per i Minorenni per beneficiare di tutte le mensilità intercorrenti tra l'ottenimento della residenza e il compimento del successivo anno di età.

Criteria di applicazione.

1. la domanda, presentata al Comune nei termini sopra indicati, dà diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno post-natale per tre annualità intere, fermo restando il possesso del requisito della residenza in Valle d'Aosta e non superando il parametro dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente del nucleo anagrafico;
2. I termini del procedimento amministrativo (fissati in 120 giorni) decorrono dalla data di protocollo della domanda;

Importi dell'assegno post-natale.

L'assegno post-natale è concesso, fino a nuova determinazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali, nella misura seguente:

1. primo figlio: euro 575,00 all'anno;
2. secondo figlio: euro 856,00 all'anno;
3. terzo figlio: euro 1154,00 all'anno;
4. per ogni figlio nato dopo il terzo: ulteriore aumento di euro 286,00 all'anno.